

## **TI\_GERICHTE 17.2002.70 vom 14. Februar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-02-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2002.70](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2002.70)

FR: TI\_GERICHTE 17.2002.70 du 14 février 2003

IT: TI\_GERICHTE 17.2002.70 del 14 febbraio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Il ricorrente si duole, in estrema sintesi, che in concreto l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, oltre ad essere arbitrari, violano il principio in dubio pro reo. Ora, il precetto in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II. Esso riguarda tanto la ripartizione dell'onere probatorio quanto la valutazione delle prove. Come regola che disciplina l'onere probatorio esso dispone che incombe alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell'imputato e non all'imputato dimostrare la propria innocenza. Come norma sulla valutazione delle prove esso significa che il giudice del merito non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi su tale fattispecie. I dubbi devono apparire seri e insormontabili. In questo senso il principio in dubio pro reo ha la stessa portata che il divieto dell'arbitrio (sentenza del Tribunale federale 6P. 196/2001 del 18 aprile 2002 in re B., consid. 5b con riferimenti). Davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale occorre dunque spiegare perché il primo giudice ha pronunciato una sentenza di condanna nonostante una valutazione oggettiva di tutte le risultanze probatorie lasciasse sussistere dubbi rilevanti e insopprimibili (sentenza citata, consid. 5b con riferimenti).

#### **E. 3**

Il Pretore ha fondato il proprio giudizio ricordando anzitutto che l'agente di polizia \_\_\_\_\_ aveva riferito in modo credibile di avere visto l'imputato, alle ore 16 del 6 marzo 2002, alla guida di una VW targata \_\_\_\_\_ nonostante il divieto emanato dall'Ufficio giuridico della circolazione. L'imputato non contestava che l'agente avesse effettivamente visto circolare la vettura, limitandosi ad affermare di non esserne stato alla guida e indicando come possibili conducenti il padre e il fratello. Sentiti come testimoni, costoro avevano però negato. Quanto alla pretesa impossibilità che l'imputato conducesse l'automobile alle ore 16 poiché a quell'ora si sarebbe trovato al ristorante \_\_\_\_\_, il Pretore ha rilevato che in un primo momento lo stesso accusato aveva dichiarato di avere lasciato tale esercizio pubblico alle 15.45, salvo ritrattare al dibattimento (sostenendo di esservi rimasto fino alle 16.45, sebbene gli agenti lo abbiano trovato a casa alle 16.30 e la teste \_\_\_\_\_ abbia confermato che egli non si trovava più nell'esercizio pubblico dopo le ore 16). Il Pretore ha ricordato inoltre che l'agente \_\_\_\_\_ ha riferito che alle ore 16 la VW "Golf" non si trovava nel parcheggio sotto casa dell'imputato, mentre lo era mezz'ora dopo. Ciò posto, il Pretore ha escluso che il padre e il fratello dell'accusato abbiano deposto il falso negando di essere stati alla guida del veicolo, il primo perché quel giorno era al

lavoro, dove si era recato con un'altra automobile, e il secondo perché non si era mai messo alla guida. Invece, ha soggiunto il Pretore, l'imputato aveva già infranto una volta il divieto di usare la patente macedone, il che gli era costato un altro decreto d'accusa. Per di più, i familiari erano già dovuti intervenire nei suoi confronti per farlo desistere dal mettersi alla guida. Infine l'imputato avrebbe mentito anche quando ha affermato, al dibattimento, di avere lasciato il ristorante di \_\_\_\_\_ alle ore 15.45 per recarsi a piedi al negozio \_\_\_\_\_, tornare sui suoi passi e raggiungere in 6 minuti (come se a piedi ciò fosse possibile), il suo domicilio di via \_\_\_\_\_ (sentenza, pag. 7 seg.).

#### **E. 4**

Nella misura in cui invoca un arbitrario accertamento dei fatti (memoriale, pag. 2 a 5 in alto), il ricorrente perde completamente di vista il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a statuire su un ricorso fondato sul divieto d'arbitrio. A prescindere dal fatto che egli invoca l'arbitrio soltanto all'inizio della motivazione, senza più riferirvisi in seguito, l'esposto si esaurisce in evidenti censure appellatorie, come tali inammissibili perché volte a prospettare semplicemente una soluzione alternativa rispetto a quella accertata dal Pretore, attraverso un'altra valutazione delle risultanze istruttorie, segnatamente di quanto hanno dichiarato l'agente \_\_\_\_\_, suo padre e suo fratello. Già si è spiegato tuttavia che ciò non è compatibile con le esigenze di un ricorso per cassazione fondato sull'art. 288 cpv. 1 lett. c CPP, ove si pretende accurata diligenza nello spiegare dove e perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove non soltanto sarebbero opinabili, ma manifestamente insostenibili finanche nel risultato. Lungi dall'adempiere tale requisito, il ricorso sfugge a un esame di merito e va perciò dichiarato inammissibile.

#### **E. 5**

Anche nella misura in cui il ricorrente si duole della violazione del principio in dubio pro reo nella valutazione delle prove, il ricorso non è destinato a miglior sorte. Le motivazioni addotte nel gravame non consentono infatti di affermare che nella fattispecie il Pretore abbia condannato l'accusato quantunque un apprezzamento non arbitrario delle risultanze istruttorie lasciasse sussistere seri dubbi sulla sua colpevolezza. A ben vedere l'esposto ripropone questioni attinenti all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove, in parte già sviluppati, nell'ulteriore intento di dimostrare che alla guida del veicolo potesse trovarsi un'altra persona. Il ricorrente avrebbe dovuto illustrare invece perché, di fronte agli accertamenti non arbitrari contenuti nella sentenza impugnata, il Pretore avrebbe dovuto ancora nutrire forti dubbi sulla sua colpevolezza. Il ricorso è però lungi dal soddisfare un'esigenza del genere.

#### **E. 6**

Il ricorrente si duole infine della pena inflittagli (30 giorni di arresto sospesi condizionalmente e pagamento di una multa di fr. 500.–), definendola eccessivamente severa, soprattutto in considerazione del fatto che gli è stata revocato il beneficio della sospensione condizionale alla pena di 15 giorni di arresto già irrogatagli. Ora, nella commisurazione della pena (art. 63 CP) il giudice del merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare un abuso del potere di

apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 109). Quanto ai criteri determinanti per la fissazione della pena, essi figurano in DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Nella fattispecie il primo giudice, ricordato che l'accusato non si è pronunciato sulla commisurazione della pena nemmeno in via subordinata (questione invero senza rilievo), ha ritenuto di non doversi scostare da quella proposta dal Procuratore pubblico (30 giorni di arresto sospesi condizionalmente, oltre al pagamento di una multa di fr. 500.–), rilevando che l'art. 95 cpv. 2 LCStr prevede una pena di almeno 10 giorni di arresto e, cumulativamente, la multa. Anche se sprovvista di motivazione (circostanza non censurata nel ricorso), nel risultato tale decisione sfugge alla critica. Recidivo, essendo stato già condannato con decreto di accusa del 1° ottobre 2001 per lo stesso reato (commesso nel luglio del 2001) a 15 giorni di arresto sospesi condizionalmente e a una multa di fr. 300.–, il ricorrente non poteva confidare nella benevolenza del primo giudice, né per quanto riguarda la fissazione della pena privativa della libertà (ampiamente entro i limiti edittali: art. 39 n. 1 cpv. 1 CP), né per quanto attiene alla determinazione della multa (inevitabile alla luce dell'art. 95 cpv. 2 LCStr), anche tenendo conto delle sue presumibili precarie condizioni finanziarie di disoccupato. Il ricorrente lamenta soprattutto la revoca della sospensione condizionale relativa alla precedente condanna, sostenendo che, coniugato e padre di due figli piccoli, egli ha ripreso da poco a lavorare come cameriere per un ristorante di \_\_\_\_\_, dove potrebbero esservi buone possibilità per un impiego a tempo indeterminato. A prescindere dal fatto però che tale circostanza non risulta essere stata prospettata al primo giudice, non si intravede alcun abuso del potere di apprezzamento da parte del Pretore. Confrontato con un caso di palese recidiva e in mancanza di segni confortanti sulla futura condotta, il primo giudice ha se mai dimostrato prudente criterio, ordinando l'esecuzione della pena più breve e ordinando la sospensione condizionale di quella più lunga. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

## **E. 7**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 700.– b) spese fr. 100.– fr. 800.– sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_; – lic. iur. \_\_\_\_\_; – Ministero pubblico, 6500 Bellinzona; – Pretura della giurisdizione di \_\_\_\_\_; – Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona; – Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne; – Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino; – Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario N.B.: L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.